



COMUNE DI LAMA MOCOGNO
PROVINCIA DI MODENA

ORDINANZA

N. 3 DEL 05/02/2026

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO (THAUMETOPOEA PITYOCAMPA) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAMA MOCOGNO.

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- se non trattate in modo opportuno, le infestazioni da Processionaria del pino rappresentano un rischio sanitario per l'uomo e gli animali domestici a causa dei peli presenti sul corpo delle larve mature (bruchi) che abbandonano il nido;
- i peli sono fortemente urticanti e possono provocare gravi reazioni allergiche e infiammatorie nell'uomo e negli animali (irritazioni cutanee ed oculari, eritemi alle mucose ed alle prime vie respiratorie), che assumono particolare gravità nei soggetti sensibili e nel caso di inalazione massiva, anche senza contatto diretto con i bruchi (i peli possono staccarsi ed essere trasportati dal vento);
- la raccolta e la distruzione dei nidi, effettuata entro la fine di gennaio, è considerato il metodo più efficace; in alternativa è possibile utilizzare trappole meccaniche per la cattura delle larve, da posizionare lungo il tronco, sempre preferibilmente entro gennaio;

DATO ATTO che:

- il D.M. 30/10/2007, che disciplinava la materia, è stato abrogato con il D.M. 06/12/2021, art. 1, lett. i), nell'ambito dell'abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali;
- stante l'abrogazione, pur venendo meno di intervenire dal punto di vista fitosanitario, allo stato attuale permane la potenziale pericolosità per la salute umana e degli animali domestici, qualora le infestazioni da "Processionaria del pino" siano localizzate in prossimità di aree abitate;

RILEVATO in particolare che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell'ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche e reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente suscettibili o nei confronti di animali domestici;

CONSIDERATA la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati (proprietari, amministratori di condominio e conduttori di aree verdi ove siano presenti pini e cedri) al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

RITENUTO pertanto necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi, sia a titolo preventivo che difensivo, nei confronti dell'insetto di cui trattasi, a tutela della salute pubblica dei cittadini, delle essenze arboree e degli animali sul territorio comunale;



COMUNE DI LAMA MOCOGNO
PROVINCIA DI MODENA

TENUTO CONTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTI l'art. 7-bis e l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

ORDINA

ai proprietari, amministratori condominiali e/o conduttori a vario titolo di aree verdi private, giardini, parchi ed aree incolte ove presenti pini o cedri:

1. di effettuare periodicamente le opportune verifiche ed ispezioni visive sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza (proprietà o disponibilità), al fine di accertare la presenza di nidi di Processionaria; le verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione e frequenza **tra il mese di novembre e il mese di aprile** di ogni anno, con particolare riguardo alle seguenti specie arboree soggette all'attacco del parassita, senza escludere altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto:
 - pino nero (pinus nigra);
 - pino silvestre (pinus silvestris);
 - pino domestico (pinus pinea);
 - pino marittimo (pinus pinaster);
 - varie specie di cedro (cedrus spp);
2. di intervenire obbligatoriamente ed immediatamente in caso di riscontro positivo dell'esito della verifica della presenza di nidi di Processionaria del pino, al fine di prevenire rischi sanitari. In caso l'intervento preveda la rimozione dei nidi devono essere adottate tutte le protezioni individuali (tuta, guanti, mascherine e occhiali protettivi) indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve o rivolgersi a ditte specializzate.
3. Per la disinfestazione si potrà procedere con le seguenti modalità:

Metodi preventivi: interventi attuati durante il riposo vegetativo delle piante che prevedono la raccolta e la distruzione dei nidi invernali. Con le dovute precauzioni da parte dell'operatore si asporta, mediante il taglio dei rami infestati, i nidi di processionaria. Gli stessi dovranno poi essere chiusi in sacchi di materiale plastico, al fine di evitare la dispersione in aria delle parti pericolose alla salute umana, e successivamente inceneriti. L'incenerimento dovrà riguardare solo il contenuto dei sacchi di materiale plastico con esclusione tassativa di questi ultimi.

E' fatto assoluto divieto di depositare ramaglie e rami con nidi di processionarie presso le stazioni ecologiche, i contenitori per la raccolta differenziata o indifferenziata, i cestini dislocati sul territorio comunale e in qualsiasi altro luogo pubblico.

In alternativa è possibile utilizzare trappole meccaniche per la cattura delle larve da posizionare lungo il tronco dell'albero.

Il periodo migliore per effettuare questi interventi è entro la fine dell'inverno.

Interventi culturali: interventi che prevedono la ripulitura del sottobosco, il taglio di rami deperiti degli alberi, il sommovimento degli strati più superficiali del terreno.



COMUNE DI LAMA MOCOGNO
PROVINCIA DI MODENA

Lotta biologica: Nel mese di ottobre possono essere effettuati trattamenti di endoterapia con prodotti registrati. In alternativa e solo in casi particolari, è possibile effettuare irrorazioni con prodotto a base di *Bacillus thuringiensis*.

Lotta con ferormoni: Nella prima metà di giugno è possibile installare trappole a ferormoni che consentono la cattura dei maschi adulti al fine di ridurre gli accoppiamenti.

ORDINA altresì

di evitare la lotta con ricorso ad insetticidi chimici. Tali interventi dovranno essere limitati alle sole situazioni di emergenza in cui, per motivi igienici, è necessario ottenere un rapido effetto abbattente sulle larve che infestano cortili, pareti esterne e manufatti.

E' fatto divieto di avvicinarsi alle larve che si trovassero a vagare nell'ambiente, indicativamente nel periodo primaverile, per evitare che il contatto con i peli urticanti possa creare rischi sanitari alle persone o agli animali e ove possibile interdire l'area infestata.

AVVERTE

La presente ordinanza è da ritenersi valida a partire dalla data di emissione e fino all'emissione di eventuale analoga ordinanza modificativa o sostitutiva.

Le spese per gli interventi di disinfestazione sono a totale carico dei proprietari o dei detentori a qualsiasi titolo delle piante infestate. La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

In caso di inadempienza alle prescrizioni della presente ordinanza di applicano le sanzioni di cui all'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

DEMANDA

al Corpo Unico di Polizia Locale di verificare l'ottemperanza alla presente ordinanza e di procedere, in caso di inadempienza, nei termini di legge.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio On line del Comune di Lama Mocogno e trasmessa per quanto di competenza:

- al Corpo Unico di Polizia Locale
- all'AUSL - Servizio Igiene Pubblica territorialmente competente
- al Servizio Fitosanitario e difesa delle produzioni della Regione Emilia-Romagna
- ai Carabinieri Forestali – distaccamento di Pavullo nel Frignano

INFORMA

che per ulteriori informazioni è possibile consultare e/o contattare il Servizio Fitosanitario e difesa delle produzioni della Regione Emilia-Romagna al seguente link:

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/avversita/schede/avversita-per-nome/processionaria-del-pino>



COMUNE DI LAMA MOCOGNO
PROVINCIA DI MODENA

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna; in alternativa nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Lama Mocogno, 05/02/2026

IL SINDACO
RICCHI ARNALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)